Codice A1305A

D.D. 27 maggio 2019, n. 212

Occupazione temporanea, imposizione servitu' di gasdotto e di passaggio carrabile a favore SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL), necessari per costruzione nuovo gasdotto "Rifacimento Allacciamento Industrie ELAH e SMURFIT-Variante" per risoluzione interferenza TT02b con nuova linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova "Terzo Valico" nonche' deduzioni alle osservazioni presentate.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

#### ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto: "Rifacimento Allacciamento Industrie ELAH e SMURFIT - DN 100 (4") - DP 75 bar – Variante" per risoluzione interferenza TT02b con nuova linea ferroviaria AV/AC Milano – Genova "Terzo Valico dei Giovi", individuati con il colore rosso barrato nell'allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento.

L'asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;

eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

### ART. 2

L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di tubazioni trasportanti idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

L'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori e armadietti in vetroresina per la protezione elettrica, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

La costruzione di un manufatto accessorio fuori terra (PIL - Punto Intercettazione Linea), avente dimensioni di circa m. 4 x 4, e del relativo accesso carrabile per una larghezza di circa m. 4 sul terreno in Comune di NOVI LIGURE (AL) - Fg. 55 - mappale 91.

L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di **ml. 13,50 per parte dall'asse della tubazione libera**, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa.

Il diritto di SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

## ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposta la servitù di passaggio carrabile/pedonale - mediante l'utilizzo della nuova strada realizzata a servizio del cantiere della linea ferroviaria AV/AC che, ad opera ultimata, sarà mantenuta a cura di SNAM - a carico dei seguenti terreni, tutti censiti all'N.C.T. del Comune di NOVI LIGURE (AL):

Fg. 55 - parti dei mappali nn. 8 e 91.

I predetti terreni, meglio individuati con il colore rosso barrato nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1, sono necessari per garantire il collegamento alla viabilità ordinaria del manufatto (PIL) che garantisce il funzionamento in sicurezza del nuovo gasdotto.

L'asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;

eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

### **ART. 4**

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto: "Rifacimento Allacciamento Industrie ELAH e SMURFIT - DN 100 (4") - DP 75 bar – Variante" per risoluzione interferenza TT02b con nuova linea ferroviaria AV/AC Milano – Genova "Terzo Valico dei Giovi", meglio identificati con il colore verde nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della SNAM Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

## ART. 5

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati – che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti artt. 1, 3 e 4, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di occupazione ed asservimento - sarà notificato, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 9.

# ART. 6

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree, come meglio quantificata nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e comprende i minori redditi ed i maggiori oneri a carico dei singoli immobili.

### <u>ART. 7</u>

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano o di crescita in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

#### ART. 8

Ogni proprietario di immobile interessato dai lavori è invitato a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici , Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condivide l'indennità offerta, come previsto dall'art. 22 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Ogni proprietario deve dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e deve comprovare la piena e libera disponibilità dell'immobile.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento delle indennità accettate, da effettuarsi a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio, a cura della medesima Struttura regionale, verrà richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA la determinazione delle indennità definitive di occupazione e/o di servitù di gasdotto e/o servitù di passaggio carrabile, come previsto dall'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia (ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), indicandone (in modo leggibile) le complete generalità.

E' posta a carico di SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

# <u>ART. 9</u>

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, (anche unitamente all'avviso contenente le indicazioni di cui all'art. 5 del presente provvedimento), in ogni caso almeno sette giorni prima della data prevista per la sua esecuzione.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto presso i compenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

### **ART. 10**

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

#### **ART.** 11

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del

D.lgs. 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esprimere ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Novara, come disposto dall'art. 54 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150

IL DIRIGENTE RESPONSABILE (Dr. Marco PILETTA)

CA/FA/vv